

AZIONI PRODORMICHE ALL'AVVIO DELL'ITER DI CHIUSURA ED IL RENDICONTO FINALE

2 DICEMBRE 2025

DR.SSA CRISTINA LANZO

La verifica di surroghe INPS



- CODICE della CRISI non modifica il precedente art. 115 LF. Oggi art. 230 CCII
- Nè la relazione illustrativa aggiunge nulla.
- In nome della speditezza e celerità della procedura, il legislatore del 2006 aveva introdotto nell'art. 115 un secondo comma: "se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".
- Con il decreto correttivo n. 169/07 è stato aggiunto allo stesso comma l'ulteriore precisazione secondo cui "Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di surrogazione del creditore", **che è la disposizione che si attaglia all'INPS che anticipa il TFR o le ultime tre mensilità surrogandosi, appunto nella posizione del creditore.**
- Nella mia esperienza, nel caso in cui l'INPS chieda la surroga ex art. 230, non vi sono mai le formalità ivi richieste (firma autentica), ma la semplice quietanza (in copia) con la quale il lavoratore dichiara di aver ricevuto somme.
- In questo caso non vi è infatti un atto di cessione sottoscritto tra le parti che necessiti un'autentica di firma, come nel caso invece ad es. della cessione del credito bancario.
- Non vi è più bisogno, quindi, dell'insinuazione tardiva da parte del cessionario o del surrogante, ma basta la comunicazione dell'avvenuta cessione che abbia le forme indicate dall'art. 115 citato o dell'avvenuta surroga fatta al curatore, senza alcun intervento del giudice delegato, in quanto si tratta di rendere efficace la cessione o la surroga riguardo al debitore, a norma dell'art. 1264 o 1203 c.c.; il legislatore ritiene, cioè, che il subentro del cessionario al posto del cedente attui una mera rettifica dello stato passivo, che non richiede ulteriore accertamento giurisdizionale (ed in effetti il giudice si è già pronunciato sull'ammissione), per cui è previsto che è lo stesso curatore a provvedere alla rettifica formale dello stato passivo.

La verifica di surroghe INPS

- Dal punto di viste della trattazione delle singole voci che costituiscono il credito dell'Ente normalmente costituito da capitale rivalutazione e interessi è corretto affermare il principio della identità di posizione tra i dipendenti per i crediti residui e l'Inps per la parte in cui si è surrogata al posto dei dipendenti, con conseguente applicazione dell'[art. 2782 c.c.](#).
- A questo punto si pone un problema perché, posto che il riparto deve riflettere lo stato passivo, occorre prestare attenzione all'ammissione del dipendente e dell'INPS in via surrogatoria al fine di escludere il problema processuale che comporterebbe un disallineamento tra il riparto e il passivo. La surroga quindi deve essere adesiva all'insinuazione originaria del dipendente per capitale.
- Le voci di rivalutazione e interessi, andranno gestite secondo il criterio per cui la rivalutazione è parte integrante della retribuzione, per cui gode dello stesso privilegio, e gli interessi sono espressamente collocati dall'[art. 2749 c.c.](#) allo stesso grado del credito cui attengono, sicchè il credito privilegiato ex [art. 2751bis n. 1 c.c.](#) di ciascun dipendente è composto dal capitale residuo (la parte non corrisposta dall'Inps), dalla rivalutazione e dagli interessi legali postfallimentari, ed egualmente il credito dell'INPS in surroga è assistito dallo stesso privilegio per le stesse voci.
- Vi mostro una tabella che indica come io procedo a verificare la surroga dell'INPS e il tipo di istanza che utilizzo per modificare lo stato passivo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	IMPORTO AMMESSO				INTERVENTO FONDO DI GARANZIA INPS							
NOMINATIVO	Privilegio	Retribuzioni/crediti lavoro diversi dal TFR	Preavviso	TFR	tfr	Interessi	Ultime mensilità	Interessi	Totale	inps in surroga	dipendente	QUADRATURA
OMBRETTA	€ 238.950,14	€ 116.445,57	€ -	€ 122.504,57	€ 128.632,00	€ 17.384,40	€ 2.819,66	€ 7,73	€ 131.451,66	€ 131.451,66	€ 116.445,57	247.897,23 €
CARLOTTA	€ 58.771,27	€ 9.230,00	€ 8.750,00	€ 40.791,27	€ 40.791,20	€ 5.598,04	€ 2.819,66	€ 6,18	€ 43.610,86	€ 43.610,86	€ 15.160,41	58.771,27 €
INPS					€ 169.423,20					€ 175.062,52		

La verifica di surroghe INPS



- **A chiusura del tema del fondo di garanzia e dell'ammissione dei crediti INPS riprendiamo l'argomento aperto dall'avv. Quaranta**
- **Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1860 depositata il 27 gennaio 2025** – Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) **dallo speciale Fondo di cui all'art. 2 della legge nr. 297 del 1982** si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, **che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva.**
- ***Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall'art. 2 della legge nr. 297 del 1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro***

La questione si pone nell'ambito del passaggio di un dipendente dal datore A al datore B -anche nell'ambito di concertazioni sindacali ex art. 47- a fronte, come nel caso di specie della rinuncia della solidarietà passiva. **Si crea una sorta di corto circuito perché viene a mancare il requisito per poter ribaltare la ragione di credito ammessa la passivo al fondo di garanzia.**

In pratica: quando in caso di affitto di azienda il rapporto prosegue presso l'affittuario senza soluzione di continuità il TFR ammissibile in caso di LG è solo quello maturato sino alla data della LG, mentre le ultime tre mensilità pacificamente saranno quelle maturate in capo al nuovo datore. Anche nell'ipotesi di retrocessione -o mancato subentro del Curatore nell'affitto- i dipendenti tornano in capo alla procedura sino al licenziamento (tecnicamente rimangono in carica 1 secondo) e l'INPS pagherà solo TFR della LG, mentre quanto maturato in capo all'affittuaria non viene riconosciuto. **(art.172 CCII – rapporti pendenti subentro).**

Il Curatore, quindi, deve essere molto cauto nella verifica delle domande di ammissione dei dipendenti oggetto di trasferimento con l'azienda soprattutto dove venga previsto l'accollo del TFR rispetto al prezzo, infatti da un lato dovrà ammetterli al passivo per cristallizzare la posta creditoria ai fini dell'accollo prezzo, dall'altro dovrà prestare attenzione a che il TFR non venga richiesto al fondo di garanzia sino a che non vengano accertati i criteri di cessione dell'azienda.

L'accollo si ricorda avviene solo con l'accordo dei dipendenti che devono essere d'accordo con il trasferimento del loro credito rinunciando alla soddisfazione da parte della procedura di LG o del Fondo di Garanzia.

Abbiamo avuto un caso in cui in sede di vendita competitiva vennero presentate due buste dove solo in un caso i dipendenti concedevano l'accollo perché si fidavano dell'imprenditore che aveva preso l'azienda in locazione, mentre nel secondo caso richiedevano il pagamento diretto.

In altro caso, essendo la società in odore di ricorso per la richiesta di LG ho visto dimissionari tutti i dipendenti per cristallizzare il credito maturato nei confronti della società ed essere riassunti ex novo nella new co per poter chiedere l'accesso al fondo di garanzia (sempre che l'INPS che non ha un comportamento

MCC SURROGA O TARDIVA?



- Che cosa accade dopo l'apertura della LG. La sequenza alla quale si assiste è la seguente.
- 1 La banca erogatrice del mutuo garantito da MCC presenta la domanda di ammissione al passivo (per lo più tempestivamente o, comunque, nel termine di 6 mesi previsto dall'art. 208 CCII).
- L'istituto di credito allega l'esistenza della garanzia pubblica che solitamente garantisce l'80% del credito finanziato
- Successivamente all'ammissione al passivo del soggetto finanziatore, solitamente accade che:
- a) dopo alcuni mesi dalla data di ammissione al passivo del credito della banca, MCC liquida a quest'ultima l'importo garantito;
- b) dopo mesi dalla liquidazione dell'importo alla banca, MCC invia una PEC al curatore con oggetto «*Comunicazione di **surroga**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 Cod. Civ. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005 e contestuale dichiarazione di credito*»;
- in tale PEC, MCC comunica il provvedimento di liquidazione della perdita deliberato dal consiglio di gestione del Fondo e, contestualmente, dichiara di essere creditore nei confronti della impresa in liquidazione giudiziale dell'importo liquidato alla banca;
- Solo dopo un ulteriore e lasso temporale, l'Agenzia Entrate Riscossione ("AER") inoltra al curatore una "anomala" «*Domanda di ammissione al passivo **ex art. 208 del CCII***».
- Nella stragrande maggioranza dei casi, l'Ente della riscossione allega alla domanda di ammissione al passivo soltanto un estratto di ruolo, senza fornire nessun'altra indicazione.
- Non c'è alcun indizio sul creditore garantito che ha escusso e incassato le somme dal Fondo di garanzia, non c'è alcun accenno alla domanda di ammissione al passivo della banca liquidata (e al creditore al quale AER dovrebbe surrogarsi), nulla.
- Le spese di AER notificate successivamente alla declaratoria di LG andranno escluse o ammesse in chirografo.

MCC SURROGA O TARDIVA



- **L'orientamento del Tribunale di Torino** sostiene che MCC fa valere, tramite AER, un credito privilegiato diverso dal credito chirografario della banca già ammesso al passivo.
- il giudice delegato deve **pronunciarsi sulla spettanza del privilegio, non vagliata al momento dell'ammissione in chirografo** della banca al fine di consentire come previsto dalla legge un **contraddittorio ex ante da parte degli altri creditori ammessi al concorso**.
- Tali circostanze comporterebbero, pertanto, *«la necessaria applicazione al caso in esame dei principi sottesi alla verifica delle domande tardive e, pertanto, la necessaria proposizione della domanda d'insinuazione al passivo tardiva o ultra tardiva con la conseguente necessità di rispettare, in tal caso, il termine per proporre la domanda»*.
- A volte il GD dichiara la domanda manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità.
- Altre volte, l'inammissibilità deriva dalla prova positiva del ritardo dell'AER (e di MCC nel trasmettere le comunicazioni di pagamento e surroga all'AER) nel deposito della domanda di ammissione al passivo, trasmessa al curatore ben oltre sessanta **(60) giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo**.
- **Secondo altro orientamento**, volto a garantire l'ammissione del creditore pubblico tenuto conto delle tempistiche strettissime del codice circa l'ammissione delle domande tardive, l'AER -se la banca garantita è già stata ammessa al passivo- dovrebbe procedere "unicamente" nei modi previsti dall'art. 230, comma 2, CCII (e prima dall'art. 115, comma 2, L. fall.), e non con una domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII.
- In quanto l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di MCC determina la surrogazione legale del garante pubblico nella posizione del creditore garantito (banca), ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005.
- Una volta che MCC diviene il nuovo creditore (al posto della banca) in forza della surrogazione legale, non c'è altro da fare che applicare i principi elaborati dalla Corte di Cassazione. ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 10454/2014) e, molto recentemente, di ribadire (**Cass. n. 7832/2025 e n. 22165/2025**)

MCC SURROGA O TARDIVA

- TRIBUNALE DI MILANO SECONDA SEZIONE CIVILE



in data 27.03.2024 è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive;

dalla nota integrativa del Curatore è emerso il ritardo non giustificato del creditore, in quanto:

-il sorgere del credito da far valere in sede di SP è da collocarsi al più tardi in data **19.02.2024** quando è stato eseguito il pagamento da parte di Banca del Mezzogiorno-MCC alla banca/istituto garantito (Krypton SPE Srl) già insinuato al passivo;

-l'insinuazione al passivo mediante AdEr risale, invece, al **20.08.2025**;

-il ritardo quindi con il quale è stata avanzata l'insinuazione non è giustificato, essendo avvenuto ampiamente oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 208 CCII, né la previsione di avvalersi di AdEr può giustificare il ritardo, permanendo l'onere in capo a MCC come per ogni altro creditore operando i generali principi di non imputabilità del ritardo (Cfr. Cass. n. 11000/2022), che nella specie non risulta affatto dimostrata, dovendo quindi operare il rispetto dell'art. 101 L.F. e oggi dell'art. 208 CCII che prevede un termine ancora più rigoroso; in altri termini le lunghe tempistiche per la formazione dei ruoli l'emissione delle cartelle non possono costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del termine di cui all'art. 208 CCII; rileva solo il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza dell'avvenuto pagamento da parte del MCC, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 208 co. 3 CCII.

PQM

DICHIARA inammissibile la domanda di insinuazione ultra-tardiva presentata da AdEr in data 20.08.2025.

COMPENSO CDL



Le circolari del Tribunale di Torino che trattano il tema dei compensi dei CDL sono:

Nuovi criteri di determinazione dei compensi per gli adempimenti lavoristici nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore dei parametri disposti dal D.M.n.46/2013. 29 maggio 2014 a firma della Presidente dr.sa Giovanna Dominici

Prevede in estrema sintesi:

1. Nessuna nomina CDL per procedure con n. dipendenti inferiore a 5 (salvo casi eccezionali e motivati)
2. Il calcolo degli interessi e delle rivalutazioni relativi al piano di riparto finale il controllo delle surroghe devono essere effettuati dal curatore
3. Indicazione dei nuovi parametri da seguire nella liquidazione del compenso dei CDL con la precisazione che gli ulteriori compensi compresa la consulenza nell'attività di formazione dello stato passivo dei riparti e l'esame delle domande di ADER e dell'Inps -in quanto inerenti all'attività propria del curatore- vengono liquidati come **coadiutore** con conseguente incidenza sul compenso del curatore stesso del compenso.
4. Determinazione del compenso per prestazioni di assistenza nella raccolta dei documenti esame della domanda lavoristica comprese le osservazioni e predisposizione di parere in ordine all'impugnazione/opposizione e eventuali ricalcoli determinato a scaglioni in base al n. di dipendenti (euro 250 fino a 25 dipendenti, 150 da 26 a 100 ed euro 50 oltre i cento dipendenti).
5. Compenso unitario per dipendente a scaglioni per la predisposizione della documentazione del fondo di garanzia:(da 1 a 10 dipendenti euro 50, da 11 a 30 euro 40, da 61 a 100 euro 20 oltre 100 euro 15)
6. Compenso unitario per predisposizione CU e 770 dipendenti e relativo invio telematico (euro 30 per dipendente oltre euro 700,00 per invio dichiarativo 770)
7. Compensi specifici per trasferimento di azienda in base alle procedure di licenziamento poste in essere, compenso per accesso CIGS (euro 15/30 per dipendente oltre 500/700 per accesso iniziale), compenso a scaglioni per le procedure collettive.

COMPENSO CDL



Le circolari del Tribunale di Torino che trattano il tema dei compensi dei CDL sono:

2. Linee guida in ordine al contenuto degli incarichi professionali conferiti dal Curatore e alla liquidazione dei compensi dei periti, dei legali, dei CDL e dei coadiutori del Curatore del 15 febbraio 2019 a firma Presidente dr.sa Vittoria Nosengo

4. *Istanza di liquidazione del compenso del Consulente del Lavoro*

Al riguardo si richiede che l'istanza di liquidazione del compenso del consulente del lavoro sia corredata da prospetto/i specificamente indicante il compenso liquidabile secondo la tariffa professionale, secondo la circolare della Dott.ssa Dominici del 29 maggio 2014 ovvero secondo il diverso preventivo negoziato con il Curatore in deroga alle tariffe.

Quanto alle modalità operative si applicano i tre step esaminati dal Dr. Maurino per i periti, ovvero, nomina con preventivo, istanza di liquidazione e istanza di emissione mandato di pagamento ove nella prima verrà allegato il preventivo, la seconda indicherà puntualmente la data di nomina e l'attività svolta oltre alla notula del CDL, il prospetto riepilogativo della richiesta, la bozza in rtf del provvedimento del G.D. , nella terza si allegnerà unicamente il provvedimento di liquidazione del compenso richiedendo l'addebito della spesa sul conto vincolato.

ATTENZIONE! RICORDARSI SEMPRE IL PAGAMENTO PRELIMINARE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA CHIEDENDO LA LIQUIDAZIONE DEL CAMPIONE CIVILE ALLA CANCELLERIA!!!

Ricordarsi numerazione mandati!

Ricordarsi inoltre di dichiarare in istanza la dichiarazione ex art. 222 co. 3 I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto **se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.**

COMPENSO CDL



“I giudici della Sezione rilevano, in via generale, la scarsa applicazione delle prescrizioni contenute nella Circolare n. 1 del 16 giugno 2016 in punto modalità di presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi ai professionisti nominati dal Curatore, nella parte in cui è previsto che nell’istanza di liquidazione vengano chiaramente enunciati l’oggetto dell’incarico, la data del medesimo, il parametro negoziale e/o normativo sulla cui base viene richiesta la liquidazione e la conseguente e dovuta dichiarazione da parte del Curatore – proponente l’istanza – che la richiesta è conforme nell’an e nel quantum al presupposto legittimante (incarico, preventivo accettato e tariffa) e congruo in relazione all’effettività e qualità dell’opera prestata.[...] Si segnala, infine, che in caso di richiesta di liquidazione in mancanza di attivo utile per il pagamento la circostanza dovrà essere specificamente segnalata ai fini dell’eventuale diniego da parte del G.D.

Si ricorda, e vale sia per i CDL che per i periti che, mentre il compenso del Curatore predeterminato dal legislatore in caso di assenza di attivo può essere posto a carico dell’Erario unitamente alle spese, per i coadiutori e gli altri professionisti non sussiste la previsione. La circostanza va segnalata al momento della proposta di incarico al professionista.

COMPENSO LEGALE



Le circolari del Tribunale di Torino che trattano il tema dei compensi dei LEGALI sono:

1 Linee guida in ordine al contenuto degli incarichi professionali conferiti dal Curatore e alla liquidazione dei compensi dei periti, dei legali, dei CDL e dei coadiutori del Curatore del 15 febbraio 2019 a firma Presidente dr.sa Vittoria Nosengo

L'oggetto dell'incarico professionale dovrà essere esattamente individuato già nell'istanza di nomina, come pure il termine entro il quale il professionista è tenuto ad ultimare la prestazione, ove dipendente dal fatto del medesimo.

Nel preventivo da allegare non sarà sufficiente un generico richiamo alla tariffa pertinente, ma dovranno essere specificati puntualmente i criteri ed i parametri da adottarsi per la determinazione della remunerazione dell'incarico, dando conto delle ragioni a fondamento di tale scelta, anche sotto il profilo della convenienza per la massa dei creditori. Si rammenta, al riguardo, il carattere non più vincolante dei minimi tariffari, come pure la possibilità di adottare criteri a forfait a fronte di attività plurime e/o seriali inerenti la medesima procedura concorsuale (ad es. stima di plurimi lotti di beni mobili o immobili conferita al medesimo perito; cause seriali o attività di assistenza stragiudiziale in relazione a svariate omologhe posizioni di recupero crediti; disamina di posizioni inerenti la stessa categoria di creditori, comprese le domande di credito proposte dai lavoratori dipendenti) e di eventualmente prevedere clausole di remunerazione cd. success fee.

Tali elementi, già contenuti nel preventivo allegato all'istanza di nomina, dovranno essere nuovamente riportati nell'istanza di liquidazione del compenso, nella quale si dovrà anche dare conto dell'attività in concreto espletata dal professionista, dei risultati raggiunti dalla Procedura per effetto dell'opera prestata dal medesimo, nonché della tempestività con la quale l'attività è stata espletata. In nessun caso il Curatore o il Commissario Liquidatore potrà limitarsi ad un'affermazione apodittica in ordine alla congruità della richiesta rispetto alla qualità e alla quantità della prestazione resa o

COMPENSO LEGALE



Le circolari del Tribunale di Torino che trattano il tema dei compensi dei LEGALI sono:

1 Linee guida in ordine al contenuto degli incarichi professionali conferiti dal Curatore e alla liquidazione dei compensi dei periti, dei legali, dei CDL e dei coadiutori del Curatore del 15 febbraio 2019 a firma Presidente dr.sa Vittoria Nosengo

2. Istanze di liquidazione del compenso dei Legali della procedura

Con specifico riferimento alle istanze di liquidazione dei compensi dei Legali della procedura, si precisa, oltre ai criteri di massima sopra indicati, che sarà necessario specificare anche se l'importo richiesto è conforme in tutto o in parte all'eventuale liquidazione avvenuta in sede giudiziale, allegando in tal caso il provvedimento decisorio, e se è stato già ottenuto un rimborso delle spese dalla controparte soccombente.

La logica soggiacente al criterio di elaborazione del preventivo e liquidazione è l'applicazione di un compenso che sia ponderato garantendo equità, trasparenza adeguatezza e omogeneità trattandosi di spesa in prededuzione che incidono sull'ammontare da destinarsi ai creditori (es. compenso orario).

Si ricorda che sia le istanze sia i mandati devono essere numerati.

COMPENSO COADIUTORI



Segue circolare 2019 Presidente Nosengo

Al riguardo pare opportuno precisare che il "tener conto" in sede di liquidazione non comporta di per sé la decurtazione netta di quanto liquidato in favore del coadiutore a detrimento del compenso riconosciuto al Curatore, ove i compensi liquidati in favore dei coadiutori nel loro complesso, unitamente a quello liquidato al Curatore, non superino il massimo liquidabile o tariffa, tanto sul passivo che sull'attivo, in favore del Curatore medesimo.

Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei compensi liquidati ai coadiutori e al Curatore superi il massimo liquidabile a tariffa del Curatore, non per questo si procederà automaticamente ad una decurtazione del suo compenso, dovendosi valutare caso per caso l'efficienza e l'efficacia dell'attività dello Curatela, anche avuto riguardo all'entità complessiva dei costi professionali sostenuti, con riguardo all'opera di tutti i professionisti e soggetti terzi a vario titolo officiati dalla Curatela stessa.

- **A tale scopo si rende necessario che il Curatore nell'istanza di liquidazione del compenso dia atto di tutti i compensi liquidati a favore di qualsiasi professionista o soggetto terzo nel corso della procedura.**
- **Ne parleremo nella liquidazione del compenso del Curatore**

COMPENSO CURATORE



- **Art. 137 Compenso del curatore**

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

- 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

- 5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

- **Dispositivo dell'art. 234 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

- 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo [233](#), comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo [143](#). La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione 2. In deroga all'articolo [132](#), le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal [giudice](#) delegato.

- 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo [232](#), comma 2.

COMPENSO CURATORE



- **Relazione illustrativa**

L'art. 137 afferma il principio del diritto del curatore al compenso per la sua attività, anche se la liquidazione si chiude con il concordato. Alla liquidazione provvede il tribunale su relazione del giudice delegato applicando i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, tenendo conto dei risultati ottenuti con l'esercizio dell'impresa e quindi dei benefici economici ricevuti dai creditori e degli effetti conservativi dell'azienda. Alla liquidazione si procede dopo l'approvazione del rendiconto e quindi in esito all'accertamento della mancanza di criticità nell'operato del curatore e, in caso di concordato, dopo la sua esecuzione. Se, dopo la chiusura della procedura, vi è stata prosecuzione nell'incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni, spetta al curatore un'integrazione del compenso per l'ulteriore attività svolta. Prima della liquidazione finale, è possibile liquidare al curatore acconti sul compenso ma, salvo giustificati motivi (esempio: impegnativa gestione del patrimonio e di giudizi in corso che impediscono la prosecuzione della liquidazione), si conferma che detti acconti possono essere **accordati solo in esito a ripartizioni parziali e quindi contestualmente al pagamento anche dei creditori**. Per l'ipotesi di successione di più curatori nell'incarico viene liquidato **un compenso complessivo** al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene **ripartito proporzionalmente all'attività compiuta dagli interessati**. E' prevista la possibilità di riconoscere **acconti ai curatori cessati**. Il comma 4 inibisce ogni pretesa ulteriore del curatore rispetto al compenso liquidato, nemmeno a titolo di spese. Viene comminata la nullità per i pagamenti effettuati in violazione del divieto e ammessa la ripetizione di quanto indebitamente percepito, salva l'azione penale. Il comma 5 dispone sulla liquidazione del compenso agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49 comma 3, lett. b), stabilendo che il compenso complessivamente liquidato debba essere ripartito tra il curatore e gli esperti di cui si è avvalso, in proporzione all'attività svolta da ognuno.

- **Relazione illustrativa al secondo correttivo**

- Il comma 5 modifica il comma 2 dell'articolo 137 (Compenso del curatore) al fine di apportare, anche in tale disposizione, la correzione del riferimento all'articolo 233, da intendersi invece all'articolo 234. Nel caso di specie, infatti, le previsioni del periodo in esame si riferiscono al compenso integrativo che il curatore può ottenere per l'attività prestata nel periodo successivo alla chiusura della liquidazione giudiziale, fino all'esaurimento del contenzioso pendente.

COMPENSO CURATORE



Si richiama sul punto la **circolare della Presidente Nosengo** già richiamata per i compensi dei professionisti che riporta:

- **Importante!**

In sintesi, il Curatore nell'istanza di liquidazione del compenso finale, ferme le prescritte indicazioni per la compilazione dell'istanza telematica, dovrà indicare:

- *l'attivo realizzato;*
- *il passivo accertato;*
- *gli eventuali acconti corrisposti al Curatore;*
- *i compensi liquidati ai professionisti incaricati ex art. 32, comma 1 e 2 L.F.;*
- *i compensi liquidati a tutti gli altri professionisti e/o soggetti terzi incaricati nell'ambito della procedura;*
- *le spese vive di cui è stato o viene chiesto il rimborso, con separata allegazione dei documenti giustificativi.*

- Passaggio compenso con esecuzione fondiario

- Esempi pratici di :

- ❖ Istanza liquidazione compenso carico Erario
- ❖ Istanza liquidazione compenso con attivo
- ❖ Istanza liquidazione compenso in caso di reclamo in CA

COMPENSO CURATORE IN CASO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSA EX ART. 38 E SGG TUB DAL CREDITORE FONDIARIO



- Il Curatore dovrà intervenire nella procedura esecutiva per far valere le spese di giustizia della procedura di LG (ivi comprese il compenso del Curatore calcolato in base all'attivo realizzato nella procedura esecutiva, l'IMU, le spese condominiali e le altre spese funzionali alla procedura riproporzionate in presenza di altro attivo ricaduto nella LG.
- Il Tribunale di Torino nel liquidare tale acconto tiene conto unicamente del parametro dell'attivo senza applicazione del passivo.
- **Tribunale di Alessandria Circolare esplicativa dei rapporti tra fallimento e creditore fondiario- adempimenti del Curatore:**
- intervenuta l'aggiudicazione ed emesso il decreto di trasferimento il curatore
- deve chiedere immediatamente la liquidazione al Collegio di un acconto sul proprio compenso ai sensi dell'art. 109, comma 2. 1.f. **(ora 219 CCII)**, acconto che corrisponderà alla quota del suo compenso rapportata sull'attivo, al ricavato dalla vendita immobiliare in proporzione (%) all'ammontare complessivo stimato e/o liquidato dell'attivo fallimentare, e sul passivo, all'ammontare del credito insinuato dal creditore fondiario relativo alla procedura esecutiva in proporzione (%) all'ammontare del passivo complessivamente accertato. per facilitare la liquidazione del predetto acconto il curatore deve indicare nella
- relativa istanza le percentuali dell'attivo e del passivo relative all'esecuzione immobiliare, come sopra determinate, proponendo una **liquidazione secondo i valori minimi dell'attivo**, tenendo conto che la vendita del bene è intervenuta nella procedura esecutiva, di regola già in corso all'epoca della dichiarazione di lg
- **219 - Procedimento di distribuzione della somma ricavata** Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. 2. **Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137.** Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos